



CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone

rep. n. 12

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

TRA

COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), Via dell'Aquila Romana n. 2 - CAP 03033, Cod.Fisc. 82000270601 P.IVA 01408420600, rappresentato dal Capo Settore 1° "Amministrativo-Istituzionale", Sig.ra **Franca SACCHETTI**, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

E

BROKERITALY CONSULTING Srl con sede legale in Via Aureliana 53, 00187 Roma C.F. / P.IVA 11572181003, iscritta alla sezione B del RUI con n. 000398343 nella persona del suo Legale Rappresentante Costa Stefano nato a Polistena il giorno 04/10/1978

PREMESSO

che l'Ente intende perseguire e conseguire con efficacia ed efficienza una generale razionalizzazione dell'attività gestionale - amministrativa del rischio, relativamente allo svolgimento delle proprie attività, il tutto nell'ottica della ottimizzazione dei costi;

che i servizi di progettazione e di gestione del programma assicurativo richiedono competenze tecniche e professionali particolarmente specialistiche e in continua evoluzione;

che tali ragioni hanno determinato il Comune di Arpino ad avvalersi del servizio di consulenza assicurativa - brokeraggio assicurativo di cui al Dlgs 209/2005 e Regolamento IVASS (ex ISVAP) n° 5 del 16 Ottobre 2006 - offerto dal Broker;

che con Determina n. 316 del 03/08/2016 si è proceduto all'affidamento diretto alla **BROKERITALY CONSULTING Srl**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che dichiarano parte integrante della presente convenzione, concordano e stipulano quanto segue:

ART.1 (OGGETTO E PRESTAZIONI DELLA CONVENZIONE)

L'Ente affida al Broker, che accetta, l'incarico di provvedere alla gestione ed amministrazione del programma assicurativo che intende sottoporre all'attenzione dello stesso

- in breve attività di brokeraggio assicurativo -, con finalità di individuare i rischi meritevoli di copertura assicurativa. Il Broker fornirà, in particolare, le seguenti prestazioni:

- Individuazione e analisi dei rischi da assicurare connessi all'Attività dell'Ente;
- impostazione ed elaborazione di un programma assicurativo;
- Analisi valutativa e ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti in relazione alla economicità ed efficacia delle stesse, individuazione delle modifiche necessarie e/o possibili, proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali per le specifiche esigenze dell'Ente.
- Supporto nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente.
- Assistenza, ai fini assicurativi, nella stima dei beni e del patrimonio immobiliare dell'Ente, senza alcun onere per quest'ultimo;
- Segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
- Rilascio di pareri e consulenza in merito a coperture assicurative: segnalazione delle scadenze, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze e di eventuali problematiche emergenti con le relative soluzioni;

BROKERITALY CONSULTING SRL
Il Legale Rappresentante



- Assistenza nella individuazione delle coperture più favorevoli che - con corresponsione diretta del premio da parte del dipendente assicurato - tutelino le ipotesi di responsabilità amministrativa - contabile - erariale;
- Gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio al fine di conseguire, nel minor tempo possibile la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- Assistenza al Comune nella trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Ente fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie da suggerire a breve e medio termine;
- Assistenza del bilancio tecnico dei contratti assicurativi;
- HELP DESK: linea diretta a disposizione per FAQ;
- Servizi aggiuntivi proposti e offerti in sede di gara

ART. 2 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il Broker eseguirà il mandato con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto della convenzione, impegnandosi ad utilizzare personale che rispetti i profili professionali richiesti dalla natura dell'incarico. Il Broker, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnarla nei confronti di terzi.

ART. 3 (RISOLUZIONE)

L'Ente, in applicazione dell'art. 1456 cod. civ. , si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di accertate ipotesi di inadempimento da parte del Broker alle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 4 (DURATA DEL SERVIZIO)

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione, non rinnovabile.

ART. 5 (PAGAMENTO DEI PREMI)

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore verrà effettuato dall'Ente al Broker. Il pagamento così effettuato avrà effetti liberatori per l'Ente. Il Broker dovrà provvedere alla rendicontazione del premio con la Compagnia assicurativa, e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano a riguardo tutte le disposizioni degli artt. 117 e 118 D. lgs. 209/2005.


ART. 6 (ASSISTENZA ED ONERI)

Il servizio svolto dal Broker sarà remunerato, così come consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le polizze.

Le parti pertanto statuiscono che l'espletamento delle attività contrattuali a favore dell'Ente non comportano né oneri aggiuntivi né eventuali rimborsi di qualsivoglia natura, salvo caso di consulenze *ad hoc* richieste dall'Ente.

ART. 7 (GARANZIE)

Il Broker, tenendo conto della natura dell'incarico e con riferimento agli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs 209/2005 e Regolamento IVASS (ex ISVAP) n°5 del 16 ottobre 2006, produce in copia la polizza di assicurazione per l'RC professionale per errori, negligenze ed omissioni, commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato.



ART. 8 (OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI)

Il Broker assume a proprio carico gli oneri relativi ai propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia del diritto del lavoro e di assicurazioni sociali. Il Broker applicherà nei confronti dei propri dipendenti condizioni contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali; s'impegna altresì a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della disciplina sulla privacy.

ART. 9 (PUBBLICITÀ)

L'Ente s'impegna a rendere noto agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza di cui alla presente convenzione e a darne notizia in occasione di bandi di gara, mediante predisposizione di "apposita clausola broker".

ART. 10 SEGRETO D'UFFICIO

Il Broker si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, a non divulgare notizie relative all'Ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi natura di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente contratto. Il Broker, in attuazione a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991 n.413, si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Il Broker pertanto si obbliga a garantire che tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto si attengano alla più rigorosa osservanza delle prestazioni di cui al presente contratto e alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.

ART.11 (FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente convenzione sarà competente il foro di Cassino.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni de D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Dirigente preposto della Società.

In particolare il Broker ha l'obbligo:


1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Ente , il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla legge in generale.

Arpino, 9 settembre 2016

Brokeritaly Consulting Srl



BROKERITALY CONSULTING SRL
Legale Rappresentante

Comune di Arpino

